



CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valore Civile

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

Ordinanza Dirigenziale

N. 52 del 26/05/2023

OGGETTO: Revoca Ordinanza Dirigenziale n. 48 del 24/05/2023 di istituzione temporanea del divieto di transito alla circolazione stradale della S.P. Badino in corrispondenza del ponte "Fiume Sisto" ovvero dal Km 9+400 al Km 9+450.

IL CAPO SETTORE

PREMESSO:

- che con verbale di sopralluogo prot. 8692 del 24/05/2023, personale del Comando Prov.le VV.F di Latina, rilevava, che all'altezza del c.d. Ponte Sisto di via S.P. Badino tra il Km 9+400 al Km 9+450, *"al passaggio degli automezzi, le piastre metalliche a copertura del giunto tra l'impalcato del ponte lato Terracina e la sponda si muovono non garantendo la sicurezza al transito dei mezzi sulla carreggiata"*;

- che con Ordinanza n. 48 del 24/05/2023 è stato istituito il divieto di transito alla circolazione stradale sulla S.P. Badino, in attesa la criticità di cui sopra, in corrispondenza del ponte "Fiume Sisto", ovvero dal Km 9+400 al Km 9+450;

ATTESO che in data 25/05/2023, su disposizione del competente Dipartimento dell'Ente comunale, personale incaricato della Janson Bridging Italia srl ha provveduto ad eseguire un accertamento tecnico finalizzato alla verifica delle condizioni di transito dei veicoli sul citato ponte;

CONSIDERATO che, con PEC del 26/05/2023, assunta al prot. n. 35773, la Janson Bridging Italia srl ha comunicato l'avvenuta esecuzione di accertamento tecnico sul ponte, dal quale si è potuto rilevare che nulla osta alla temporanea riapertura del traffico;

CONSIDERATO, altresì, che con nota prot. n. 35828 del 26/05/2023 il Dipartimento III - Servizio Manutenzioni ha dato atto che le lavorazioni effettuate dalla ditta esecutrice non sono state di carattere strutturale, ma di tipo ordinario e, che, pertanto la riapertura del ponte non era soggetta a collaudi particolari;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra riportato, revocare l'Ordinanza n. 48 del 24/05/2023, adottata al fine di tutelare la sicurezza, l'incolumità pubblica e l'integrità della strada, mediante interdizione del traffico veicolare sul ponte denominato "Fiume Sisto";

RILEVATO che la citata Ordinanza Dirigenziale di interdizione della circolazione veicolare sulla S.P. Badino in corrispondenza del ponte "Fiume Sisto", ovvero dal Km 9+400 al Km 9+450, risulta ad oggi superata in considerazione di quanto sopra espresso;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di ripristinare il regolare transito veicolare della S.P. Badino in corrispondenza del ponte "Fiume Sisto" ovvero dal Km 9+400 al Km 9+450;

VISTO gli artt. 3, 5, 6, 7 e 159 del D. Lgs. n. 285/1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

VISTO il Decreto Commissariale prot. n. 1394/Int. del 09/01/2023, con il quale è stata conferita la Posizione Organizzativa con contenuto di Alta Professionalità relativa alla titolarità del Settore Polizia Locale e Protezione Civile al dott. Michele Orlando;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

ORDINA

con effetto immediato la **REVOCA** dell'Ordinanza n. 48 del 24/05/2023 e il ripristino temporaneo della normale circolazione dinamica dei veicoli sulla S.P. Badino in corrispondenza del ponte "Fiume Sisto", ovvero dal Km 9+400 al Km 9+450, in attesa della realizzazione degli eventuali interventi di manutenzione programmati;

DISPONE

Al Dipartimento III - Servizio Manutenzione **la rimozione** della prescritta segnaletica prevista dal D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., nonché il ripristino della funzionalità dell'impianto semaforico installato in corrispondenza del ponte.

Che la presente Ordinanza sarà resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito ufficiale del Comune di Terracina.

A norma dell'art. 8 della succitata Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è lo scrivente Isp. Capo Antonietta Ruggieri.

I contravventori alla presente incorreranno nelle sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada.

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza è ammesso entro 60 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dal C.P.A. ovvero, entro 120 gg. al Presidente della Repubblica, decorrenti dal medesimo termine, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Durante la vigenza del presente provvedimento è revocata ogni altra disposizione emanata con precedenti

ordinanze confliggenti con esso ed inerenti le strade interessate.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale verticale, secondo quanto stabilito dal DLgs n. 285/1992 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii. e viene notificata a:

- Ufficio Territoriale del Governo di Latina
- Questura di Latina
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina
- Sezione Polizia Stradale di Latina
- Comando Provinciale dei VV.FF di Latina
- Provincia di Latina -Settore Viabilità
- ASTRAL SpA
- Regione Lazio Direzione Regionale Infrastr.
- ARES 118 di Latina
- COTRAL – Latina
- Distacc. Polizia Stradale di Terracina
- Comando Stazione Carabinieri di Terracina
- Comando Stazione Carabinieri di SFC
- Comando Polizia Locale di San Felice Circeo
- Comune di San Felice Circeo
- Comune di Terracina;
- Commissariato di P.S. di Terracina;
- Comando Guardia di Finanza di Terracina;
- Dipartimento III del comune di Terracina.

Il Responsabile del Procedimento

Isp. C. Antonietta Ruggieri

Terracina, data della firma digitale

Il Responsabile del Settore

Dott. Michele Orlando (*)

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.